… Ci siamo ragGELati …

Conformandosi al sodalizio nato a Roma il 13 Luglio 2020, composto da 80 giovani Alfieri provenienti da tutto il Paese, ispirata ai valori **costituzionali** di solidarietà, di libertà individuale e collettiva e di diffusione della cultura, di promuovere ed **incentivare** la partecipazione giovanile all'interno delle istituzioni e dei processi decisionali, nasce **GEL** (Giovani Eccellenti Lucerini), che, cercando di non parlare in burocratese, **proclamano la restituzione della serenità agli abitanti della 167**, così :

E' evidente il maldestro tentativo per la campagna elettorale a favore dell'ex Presidente del Consiglio Comunale, che, in contrasto con la decisione della riunione dei Capi Gruppo, non ha convocato, a metà gennaio 2020, il Consiglio Comunale monotematico per discutere la questione Rondò (zona 167) e, in contraddittorio con la struttura tecnica, illustrare all'intero Consiglio Comunale la "vera" storia del Rondò definito dallo schettino di Lucera "ecomostro", quando era all'opposizione.

Passiamo alla fantasiosa teoria descritta sui seguenti temi:

1. Proporre un accordo transattivo finalizzato alla restituzione, ai cittadini aventi titolo di proprietà degli alloggi, del 50% sulle spese sostenute per l'indennizzo corrisposto ai proprietari dei suoli espropriati, mediante sgravio fiscale sui tributi comunali (per esempio TARI, IMU, TASI);
   - **Aventi titolo di proprietà**: nessuno della 167 è proprietario ma solo avente causa dal concessionario del Lotto e che, per divenire proprietario è obbligatorio che il Comune, con Delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto *"Determinazione dei corrispettivi nelle ipotesi di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà nelle aree peep ed il riscatto dei vincoli ex art. 35 della Legge 865/1971 ai sensi della Legge n°448/1998"*, e, quindi, devono versare gli importi determinabili dalla struttura tecnica;

- **Accordo transattivo**: il Comune ha definito numerose transazioni extra giudiziali; l'unica conciliazione proposta, ex art. 185 bis c.p.c. dal Giudice dinanzi cui pendeva la causa, è stata rifiutata "non dal Sindaco, ma dalla struttura tecnica" che, consapevole di non aver rispettato la procedura espropriativa in conformità delle leggi in materia, ha l'unico interesse a procrastinare il contenzioso;
- **Restituzione del 50% sulle spese sostenute per l'indennizzo corrisposto ai proprietari dei suoli espropriati:** il Consiglio Comunale con delibera n. 321/85 aveva deliberato in £. 4.000 al mq. il valore dei suoli da espropriare e la Giunta Municipale aveva deliberato di versare l'80% (£. 3.200/mq) ai proprietari disposti alla cessione volontaria: la quasi totalità dei soggetti risultanti *"nell'Elenco Particellare di Esproprio Piani di Zona Legge n. 167, Allegato E, Piani Particolareggiati delle zone di espansione h – i – l – di P.R.G. Piano di Zona legge 18/4/62 n. 167 e 22/10/71 n. 865 adottato dal Commissario Prefettizio con Deliberazione n. 131 del 25/2/1978 e dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 10 del 5/7/78"* hanno depositato le istanze (versate in atti nel corso delle operazioni peritali disposti dal Tribunale di Foggia) e, la struttura tecnica, pur consapevole di non aver azionato le procedure vigenti in materia espropriativa, non hanno saldato il 20% (£. 800 al mq) ai proprietari che avevano già incassato l'80%; questi ultimi, decorsi una decina di anni, hanno convenuto in giudizio il Comune che, in conseguenza, è stato condannato sistematicamente a versare il risarcimento milionario di danni; quindi il maggiore esborso costituisce "danno erariale" e nessuna Commissione Indipendente è stata nominata per verificare l'addebitabilità delle maggiori somme sfociate, tra l'altro, nel dissesto dichiarato dalla Corte dei Conti; quindi perché i cittadini devono versare il 50% di cui innanzi ?;

2. Garantire agli interessati, la possibilità di rivendicare in via definitiva ed inequivocabile la titolarità del diritto di superficie/proprietà dei suoli, senza che il Comune abbia null'altro a pretendere;
   - Dispiace leggere la locandina riportante, in calce, professionisti che, non hanno impedito tale dichiarazione di garanzia assolutamente inesatta: <u>la titolarità del diritto consegue il riscatto dei vincoli ex art. 35 della Legge 865/1971 ai sensi della Legge n°448/1998.</u>

Il falso profeta è persona che illegittimamente si proclama detentrice di particolari conoscenze e promuove fervorosamente una teoria che altri considerano falsa. Passiamo alla profezia che confeziona il **"pacchetto serenità"**:

GEL Lucera Mi piace
3 g ·

La facciamo semplice, cercando di non parlare in burocratese. Un privato ha promosso contro il Comune di Lucera una causa identica a quella intentata dagli abitanti della 167 i quali, con sentenza di primo grado del Tribunale di Foggia n. 2652/2019, si sono visti accogliere la richieste di rivedere, a loro vantaggio, le somme a conguaglio per l'acquisizione dei diritti reali sugli immobili insistenti nel quartiere. Noi concordiamo sul fatto che, nel corso degli ultimi 35 anni, invece di far luce su negligenze ed errori tecnici, la politica abbia svolto un ruolo assolutamente passivo, lasciando che la croce degli obbrobri urbanistici compiuti cadesse totalmente sulle spalle delle oltre 1.600 famiglie del quartiere. Riteniamo pure che in tutti questi anni siano state spese parole da più parti senza pervenire mai ad una soluzione ideale per tutti: un accordo tra le parti. Arrivati a questo punto, neanche ci interessa il perché o il percome non sia stata possibile.

Torniamo alla causa "gemella" (n. r.g. 2897/2014): il giudice, dott. Vincenzo Paolo Depalma, ha revocato il provvedimento di fissazione dell'udienza e disposto che un CTU ricalcoli il conguaglio accogliendo però le osservazioni del Comune il quale ritiene inesatto il calcolo scaturito dal primo grado dell'altro contenzioso (quello più grande, che riguarda gli oltre mille abitanti) in quanto, limitandosi alle aree di sedime, non considererebbe che sulle stesse è stata sviluppata la cubatura di tutte le ulteriori aree espropriate. E questo complica le cose perché, al netto di tutte le sacrosante rivendicazioni dei ricorrenti sugli errori nelle procedure espropriative e sul relativo conteggio degli indennizzi, gli stessi rischiano di veder ribaltata la sentenza nel secondo grado di giudizio.

- Il Giudice ha revocato il provvedimento di fissazione dell'udienza e disposto che un CTU ricalcoli il conguaglio accogliendo però le osservazioni del Comune il quale ritiene inesatto il calcolo scaturito dal primo grado dell'altro contenzioso:

L'Ordinanza del 16/12/2019, così recita:

- ✓ considerato che, in tale sede (sentenza n. 2652/2019), in ragione del mancato rispetto da parte del Comune convenuto dei principi di corretta amministrazione in relazione alle procedure esecutive di cui è stato chiesto rimborso, è stata proposta una rideterminazione del credito dell'amministrazione basata sui seguenti parametri……..
- ✓ considerato che, stanti condivisi principi, risulterebbe antieconomica una nuova CTU volta alla rideterminazione del credito di cui è causa, P.Q.M. **invita le parti (ed in particolare l'ufficio tecnico del Comune convenuto) a verificare la possibilità di un accordo bonario basato sulla rideterminazione del credito secondo i parametri di cui innanzi**, scambiandosi specifica proposta transattiva dettagliata ….. entro il 30/1/2020.

L'Ordinanza del 22/05/2020, così recita:

- ✓ P.Q.M. Proceda alla quantificazione del conguaglio in entrambi i casi, verificando, nella prima ipotesi, la correttezza del computo proposto dal Comune di Lucera e limitando, nel secondo caso, il "costo" ulteriore (oltre quello delle aree di sedime) da sommare al solo valore venale della "cubatura ceduta", nel caso in cui suoli diversi da quelli di sedime siano state realizzate opere di interesse pubblicistico non "funzionali" all'edificazione.

Quindi, il Giudice vuole accertare il costo in entrami i procedimenti "area di sedime e/o intera superficie del PEEP" che, in concreto, fa parte dei punti contestati con l'atto di citazione in appello notificato dal Comune di Lucera avverso la Sentenza n. 2652/2019;

- Rischiano di veder ribaltata la sentenza **nel** secondo grado di giudizio:

Repetita juvant e/o repetita crepant?

Mi sembra di rivivere l'Ordinanza Placentino del 29/11/2013 pronunciata dal soppresso Tribunale di Lucera; "schettino lucerino & company, illudendosi, ritenevano di aver vinto la causa"; invece il Tribunale di Foggia ha condiviso, seppur parzialmente, le tesi dei ricorrenti condannando il Comune di Lucera al pagamento di circa Euro 38.500,00 per spese legali e circa Euro 16.000 per la CTU.

Ora evidenziano il rischio di ribaltamento della sentenza: non resta che attendere perché è inutile anticipare l'esito.

Comunque e per mettere la parola fine al GEL, è doveroso richiamare quanto deciso dai Giudici del Consiglio di Stato, Sentenza n. 1.710 del 22/3/2013 (Calabria Elena c/ Comune di Lucera), (pagine 7/8 della Sentenza): trascrizione del giudizio emessi dai Giudici in riferimento al comportamento omissivo del Comune di Lucera: - …… *nella fattispecie in esame, pur avendo proceduto all'occupazione di un'area di consistenti dimensioni divenuta poi "sine titulo", il Comune, o meglio le varie amministrazioni comunali succedutesi nelle consiliature successive al 1983 né hanno ottenuto il consenso della controparte alla cessione bonaria; né hanno restituito il bene ripristinando lo status quo ante; né hanno proceduto all'acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis del T.U. espropriazioni di cui al D.P.R. n. 327 del 2011 (introdotto dall'art. 34, comma 1, d.l. 6 luglio 2011 n. 98, conv. In l. 15 luglio 2011 n. 111); - nel caso in esame le amministrazioni succedutesi, di fronte alla prospettiva di affrontare un notevole impegno finanziario per un obiettivo "politico-sociale" già raggiunto con i beni del privato, hanno preferito lasciare ai successori la relativa problematica; - in tali termini, deve essere valutata in maniera estremamente negativa la posizione dell'Amministrazione Comunale che, in spregio ad ogni regola di diritto e di civiltà giuridica, fin dal 1983 ha occupato – senza mai sborsare direttamente né una lira né un euro – i terreni già di*

proprietà della defunta dante causa degli odierni appellati; ed ancora oggi, dopo trent'anni, in luogo di definire finalmente la situazione di incertezza giuridica e porre rimedio al proprio persistente comportamento illecito, utilizza in tutte le sedi gli strumenti giurisdizionali per tentare di posporre indefinitamente nel tempo l'adempimento dei suoi obblighi; - in tale quadro, la mancata adozione "in illo tempore" da parte dell'autorità espropriante del decreto di esproprio comporta che l'occupazione costituiva un "illecito" e fa apparire l'eccezione di cui all'art. 2058, comma 2, del tutto inconferente…….

E' giusto che per la restituzione della serenità agli abitanti della 167 non occorrono promesse ma soluzioni.

Ma agli abitanti della 167 non bisogna neanche dare per soluzione una promessa.

Abbiamo già dato.